



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 1267

SEDUTA DEL 8 NOV. 2016

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca Ufficio Politiche del Lavoro

DIPARTIMENTO

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO "CAPITALE LAVORO".

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 8 NOV. 2016 alle ore 12,00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente		X
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 8 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale";
- VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE le DD.GG.RR. n.227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014 con le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta in merito alla denominazione, alla declaratoria e alla graduazione delle posizioni dirigenziali previste;
- VISTE le DD.GG.RR. n.695 e n.696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono state approvate le modifiche all'assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTA la D.G.R. n. 883 dell'8 luglio 2014 di modifica parziale e di rettifica di alcuni errori materiali delle DD.GG.RR. n. 694/2014 e n. 696/2014, ed in particolare nella parte riguardante la declaratoria dell'ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020;
- VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata D.G.R. n. 689/2015;
- VISTA la D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 con la quale il dirigente dell'Ufficio "Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020" è stato nominato quale Autorità di Gestione ed Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020 e successiva D.G.R. n. 352 del 12 aprile 2016 di relativa rettifica;
- VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;

- VISTA la D.G.R. n. 1142 del 11 settembre 2015 con la quale sono state integrate le declaratorie delle funzioni degli uffici responsabili degli interventi cofinanziati con il PO FSE 2014-2020 e dell'Ufficio Autorità di Gestione del FSE;
- VISTA la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante – relativamente al periodo 2014-2020 – “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, ed in particolare l'allegato I relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e in particolare l'art. 16, “Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- VISTO il Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
- VISTO l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare l'Allegato III che definisce gli elementi salienti dei Si.Ge.Co. 2014-2020;
- VISTO il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 22 dicembre 2014 n.1594 che identifica il partenariato economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 conformemente al "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei" approvato con il Regolamento(UE) n.240/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 22 maggio 2014 n. 683 che, in attuazione della su richiamata D.G.R. n. 1594, approva il Regolamento di funzionamento del partenariato economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020;
- VISTA la D.G.R. n. 71 del 20 gennaio 2015 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;
- VISTA la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO il documento "PO FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- VISTA la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha condiviso e fatto propria la Strategia di Comunicazione del PO FSE 2014-2020 ed ha nominato il funzionario responsabile dell'informazione e comunicazione del PO FSE 2014-2020;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 03 settembre 2015 "Presenza d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020";

- VISTA la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di relativa modifica;
- VISTA la documentazione relativa al Sistema di Gestione e Controllo adottata per il PO FSE Basilicata 2007-2013, attualmente vigente anche per il PO FSE 2014-2020:
- D.G.R. n. 981 del 5 luglio 2011, e le successive modifiche e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha approvato:
 - il documento recante “Descrizione del sistema di gestione e controllo” predisposto dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 e relativi allegati;
 - il documento recante “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione”, predisposto dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 nel quale sono descritti i compiti e le procedure dell’AdG per la corretta attivazione del PO FSE Basilicata 2007/2013 e nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti CE n° 1083/2006 e n° 1828/2006;
 - D.G.R. n.263 del 1° marzo 2011 di presa d’atto del Vademecum per l’ammissibilità della spesa FSE 2007-2013;
 - D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013;
 - la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 in materia di ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);
- VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- VISTA la Legge Regionale dell’ 8 settembre 1998, n. 29 “Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e Servizi Integrati per l’Impiego” e s.m.i;
- VISTA la Legge Regionale del 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”;
- VISTA la Legge Regionale del 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)”;
- VISTA la D.G.R. n. 1077 del 22 settembre 2016 che approva il Disegno di legge regionale “Norme in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro”;
- CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 150/2015 attribuisce all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) il ruolo di coordinamento della Rete dei Servizi per le Politiche del Lavoro e alle Regioni l’individuazione della strategia per l’occupazione;

- EVIDENZIATO che, nel quadro generale della riforma nazionale, si colloca la legge regionale n. 30/2015 “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)” che disciplina la programmazione e l’attuazione delle politiche della Regione in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, con particolare riferimento al sostegno all’insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli individui, rinviando a specifica legge l’istituzione dell’ Agenzia regionale in materia di lavoro e di transizioni nella vita attiva;
- VISTA la Legge regionale n. 9/2016, che istituisce l’Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata) e riorganizza la rete dei Servizi per il lavoro e dei Centri per l’Impiego;
- CONSIDERATO che con le richiamate norme vengono poste le basi per il riordino del sistema dei servizi e delle politiche del lavoro, incentrato ora sulla Rete dei Servizi per le Politiche del Lavoro diretta a promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro assicurando ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all’ inserimento o reinserimento al lavoro;
- CONSIDERATO che il Programma Operativo del FSE Basilicata 2014/2020 prevede interventi che pongono l’accento sulla centralità della persona, promuove misure di politica attiva del lavoro di sviluppo e sostegno all’occupazione e alle imprese e sostiene misure per un mercato del lavoro dinamico e inclusivo, attraverso azioni di inserimento e reinserimento lavorativo, soggette a controllo e valutazione dell’efficacia;
- RILEVATO che il nuovo modello regionale di governance, sperimentato nella Regione Basilicata con l’attuazione del programma “Garanzia Giovani”, ha evidenziato la necessità di migliorare e potenziare gli attuali strumenti di politiche del lavoro, al fine di garantire una maggiore integrazione ed efficacia dei servizi;
- DATO ATTO che per conseguire gli obiettivi della programmazione, in coerenza con le più recenti norme regionali e direttive di riassetto organizzativo del mercato del lavoro, la Regione si prefigge di regolare la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive nel territorio attraverso una radicale revisione delle modalità operative, utilizzando un sistema unitario di programmazione e gestione degli interventi che proprio nel modello *Capitale Lavoro* trova sintesi;
- RITENUTO che per rispondere ai fabbisogni rilevati, si intende sviluppare tale modello di intervento di politiche di formazione e lavoro, Capitale Lavoro, che assicuri percorsi integrati e personalizzati di qualificazione e inserimento lavorativo alle persone, anche in situazioni di crisi, garantendo modalità flessibili e semplificate di accesso ai servizi;
- RITENUTO di dare attuazione al nuovo modello di governance, approvando le “Linee guida per l’attuazione del modello di intervento Capitale Lavoro”, ispirato ai seguenti principi cardine:
- definizione degli standard dei servizi per il lavoro e per la formazione in funzione del grado di occupabilità dei destinatari;
 - graduazione dell’ intensità dei servizi in relazione al grado di occupabilità;

- orientamento al risultato occupazionale delle misure finanziate;
- ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi, se pertinenti;
- qualità dei servizi attraverso un adeguato sistema di monitoraggio e valutazione;

RITENUTO pertanto, di dover approvare le “Linee guida per l’attuazione del modello di intervento Capitale Lavoro”, nel testo di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

SENTITE le parti sociali e datoriali;

su proposta del Presidente della Giunta, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che in dispositivo si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, per quanto analizzato in premessa, le “Linee guida per l’attuazione del modello di intervento Capitale Lavoro” nel testo di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Politiche del Lavoro dell’adozione dei successivi e conseguenti adempimenti amministrativi e gestionali di attuazione degli interventi;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet www.regione.basilicata.it;

L'ISTRUTTORE

(“[Inserire Nome e Cognome]”)

IL RESPONSABILE P.O.

(Anna Maria Martino)

IL DIRIGENTE

(Maria Rosaria Sabia)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Scegliere un elemento.
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	

ALLEGATO 1

**“Capitale Lavoro”
Linee Guida per l’attuazione**

Regione Basilicata

	“CAPITALE LAVORO” LINEE GUIDA	
--	--	--

Summary

1.	PREMESSA	3
2.	FINALITÀ GENERALI	3
3.	OBIETTIVI SPECIFICI	5
4.	BENEFICIARI	6
5.	DESTINATARI	7
6.	AZIONI	8
7.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	11
7.1	PRESA IN CARICO E PROFILAZIONE	11
8.	OBBLIGHI DEL DESTINATARIO	13
9.	IPOSTESI DI SOSPENSIONE	14
10.	PARAMETRI DI COSTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	14
11.	ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO	14
12.	RENDICONTAZIONE	15
12.1	CONTROLLI	15
13.	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	16
14.	VERIFICA PERIODICA	17
15.	CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	17
16.	ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE - RINVIO	17

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	--	--

1. Premessa

Le politiche attive per il lavoro rappresentano una leva fondamentale per sostenere un mercato del lavoro sempre più flessibile e dinamico e, soprattutto, per ridurre la disoccupazione e in particolare quella giovanile. Le politiche attive includono tutti quei servizi che il sistema offre a chi cerca lavoro: la grande complessità di questi servizi è strettamente collegata alla necessità di "personalizzare" ognuna di queste misure in base alle caratteristiche e alle condizioni di ogni individuo.

Con questo obiettivo la Regione Basilicata intende sperimentare un modello di intervento, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, finalizzato a fornire sostegno alle persone nelle varie fasi della loro vita professionale ed, in particolare, nelle fasi di transizione da una condizione di inattività o di ricerca di lavoro ad una situazione di occupazione. Tale sostegno consiste nel mettere a disposizione dei destinatari una gamma strutturata e complessa di servizi personalizzabili finalizzati al raggiungimento dell'occupazione, accompagnata da incentivi all'occupazione o per l'avvio di attività autonome. Il valore economico complessivo di tali servizi e dell'incentivo riconoscibile costituisce il "Capitale Lavoro".

L'efficace attuazione del modello di intervento *Capitale Lavoro* ed il raggiungimento dei risultati attesi, richiede il coinvolgimento del Sistema pubblico regionale dei Servizi per l'impiego, dei soggetti accreditati e autorizzati per l'erogazione delle diverse tipologie di servizi, oltre al supporto del sistema delle imprese e dei rappresentanti dei lavoratori nell'ottica di una "governance partecipata".

2. Finalità generali

La misura Capitale Lavoro, cui i destinatari aderiscono volontariamente, rappresenta uno strumento di politica attiva del lavoro, attraverso il quale la Regione Basilicata intende contrastare il fenomeno della disoccupazione.

Il Capitale Lavoro ha lo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in condizione di disoccupazione.

Il Capitale lavoro viene finanziato a valere sul Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 - Asse I "Creare e mantenere l'occupazione", nello specifico:

Asse	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Categorie di azioni
I	8i Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	8.5.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT); 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	--	--

	del lavoro		d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale); 8.5.5. Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese.
I	8ii Integrazione sostenibile del mercato del lavoro dei giovani	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	8.1.6 Creazione e rafforzamento di punti di contatto per i profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi alla creazione di impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda, ricambio generazionale)

Le dotazioni finanziarie per la realizzazione delle attività, di cui nelle presenti Linee Guida sono definite in un ammontare, in una prima fase di sperimentazione, pari complessivamente a € 15.000.000 (quindici milioni di euro).

L' Avviso Pubblico che darà attuazione allo strumento Capitale Lavoro definirà nello specifico le modalità di remunerazione dei servizi prestati secondo la modalità a costi standard, mutuando gli UCS adottati nel programma Garanzia Giovani, previa interlocuzione con il l'AdG del PO FSE Basilicata 2014/2020.

Nell'ipotesi in cui le misure previste dal programma Garanzia Giovani non dovessero essere adottabili per tutte le misure che, stante la finalità e la struttura del Capitale Lavoro, possono essere realizzate, l'Avviso Pubblico definirà le UCS applicabili, di concerto con l'AdG del PO FSE Basilicata 2014/2020.

Nel caso in cui l'Avviso Pubblico preveda interventi per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro o l'adozione di forme flessibili dell'organizzazione del lavoro, al fine di predisporre percorsi personalizzati finalizzati all'inserimento lavorativo del destinatario, potranno essere individuate misure o azioni a valere sull'Asse 1 OT 8, priorità di investimento 8iv e sull'OT 9 del PO FSE Basilicata 2014/2020.

	“CAPITALE LAVORO” LINEE GUIDA	
--	--	--

3. Obiettivi specifici

Con l'adozione del modello di intervento Capitale Lavoro, la Regione ha l'obiettivo di indicare le modalità di fruizione da parte dei destinatari e di definire gli aspetti procedurali e formali per l'attuazione. Il Capitale Lavoro ha una durata rapportata al livello di occupabilità della persona e, comunque, una durata massima di 6 mesi.

L'intensità (tipologia e durata) delle misure previste nell'ambito del Capitale Lavoro sono distinte e graduate in relazione al livello di occupabilità del destinatario. Con specifico/i Avviso/i Pubblico/i di attivazione verrà definita la durata di ogni singola misura, nonché le ipotesi di sospensione e decadenza. Le ipotesi di sospensione verranno disciplinate anche considerando l'eventualità di stipula di contratti di lavoro di breve durata da parte del destinatario.

Definizioni

- a) “Beneficiari”: I beneficiari sono i soggetti attuatori dell'intervento. La platea dei beneficiari sarà individuata nel dettaglio dallo specifico/i Avviso/i Pubblico/i.
- b) “Capitale Lavoro”: strumento di politica attiva del lavoro che si sostanzia in una forma di finanziamento a valere sul PO FSE Basilicata 2014/2020, diretta a supportare nell'inserimento nel mercato del lavoro le persone in stato di disoccupazione, attraverso l'erogazione di servizi integrati e personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro; una forma di assistenza intensiva all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, mediante la fruizione di servizi erogati dai Beneficiari dello specifico/i Avviso/i Pubblico/i.
- c) “Destinatari”: persone in possesso dei requisiti previsti da specifico/i Avviso/i Pubblico/i di attuazione di Capitale Lavoro.
- d) “Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa” (DID): è la dichiarazione rilasciata da persona in cerca di occupazione all'operatore del servizio competente (INPS e Centro per l'Impiego, di seguito Cpl) che attesta l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Cpl.
- e) “Patto di Servizio Personalizzato” : il documento stipulato tra il Destinatario e il Cpl competente che individua il responsabile delle attività, il profilo personale di occupabilità, la definizione degli atti di ricerca attiva e la tempistica degli stessi, la frequenza dei contatti con il responsabile delle attività, la disponibilità del destinatario a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze, la partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva, l'accettazione di congrue offerte di lavoro.
- f) “Disoccupati di lunga durata”: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani. Stante la mancanza di una definizione normativa nel D.Lvo 150/2015 in materia di stato di disoccupazione, l'Avviso Pubblico di attuazione di Capitale Lavoro farà riferimento ai principi contenuti nella Raccomandazione europea sui disoccupati di lunga durata.
- g) “Risultato occupazionale”: la stipulazione, nell'arco temporale di 180 giorni, decorrente dalla sottoscrizione della domanda di Capitale Lavoro, da parte dei soggetti destinatari, di uno o più contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata complessivamente non inferiore

	“CAPITALE LAVORO” LINEE GUIDA	
--	--	--

a 180 giorni, anche non continuativi e con diversi datori di lavoro e anche in regime di somministrazione, purché ciascun contratto abbia una durata minima non inferiore a due mesi. Il risultato dell'autoimpiego è rappresentato dall'iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o dall'apertura di partita IVA coerente con il business plan. L'Avviso/i Pubblico/i di attivazione di "Capitale Lavoro" stabilirà nel dettaglio le condizioni che sostanziano il raggiungimento del risultato occupazionale: ad es. la stipula del contratto anche al termine della misura; l'apertura di partita IVA con il conseguente avvio dell'attività.

- h) "Offerta congrua": offerta di lavoro come definita dalla normativa nazionale di attuazione del d.lgs. n. 150/2015.

4. Beneficiari

1. All'atto di approvazione delle presenti Linee Guida, la Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge finalizzato all'adozione di un sistema di accreditamento regionale ai servizi per il lavoro. Nelle more dell'approvazione della legge e del relativo regolamento, l'Avviso Pubblico di prima attuazione dell'intervento Capitale Lavoro, individuerà gli operatori autorizzati mutuando i medesimi criteri di scelta adottati per il programma Garanzia Giovani, adottando gli opportuni correttivi.

I soggetti beneficiari verranno individuati tra le Associazioni temporanee di impresa o di scopo di organismi accreditati a livello regionale per formazione e orientamento; operatori autorizzati all'intermediazione; soggetti promotori di tirocini in base alla normativa regionale; soggetti con esperienza documentata in autoimpiego e autoimpresa e altri soggetti vari (Informagiovani, placement universitari, terzo settore, ecc.).

L'Avviso Pubblico farà riferimento alla composizione delle ATI/ATS (di seguito operatore accreditato) secondo specifici criteri di professionalità ed esperienza, secondo principi selettivi conformi a quelli propri del FSE, che tengano conto del target di riferimento e del panel di misure attivabili nell'ambito del modello di intervento Capitale Lavoro, con particolare riguardo alle azioni inerenti la necessità di rimuovere le barriere che causano fragilità multi-complesse e comportano la maggior distanza dal mercato del lavoro, esigono elevata specializzazione.

2. Adottato il sistema di accreditamento regionale ai servizi per il lavoro, ed approvato l'elenco dei soggetti accreditati a detti servizi (di seguito operatore accreditato), la Regione, fatte salve le attività avviate per i soggetti già presi in carico dalle summenzionate A.T.S./A.T.I., che dovranno essere condotte a completamento, procederà all'adozione di un nuovo Avviso Pubblico "Capitale Lavoro" rivolto ai nuovi soggetti accreditati per la gestione dei servizi per il lavoro.
3. L'operatore accreditato è tenuto ad erogare il servizio richiesto a tutti i destinatari che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio. Con l'atto di adesione all'intervento Capitale Lavoro, l'operatore accreditato assume l'obbligo di accompagnare attivamente il soggetto interessato nel mercato del lavoro, alla ricerca di un'occupazione e/o nell'individuazione dei correlati percorsi di riqualificazione professionale personalizzati.
4. Il destinatario viene affiancato da un tutor designato dall'operatore accreditato, con il compito di individuare le possibilità di occupazione offerte dal mercato del lavoro, assisterlo continuativamente e

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	--	--

consigliarlo circa le attività necessarie per sfruttare al meglio tali opportunità. L'operatore accreditato ha l'obbligo di comunicare alla Regione e al Cpl ogni eventuale inadempimento agli obblighi da parte del soggetto interessato, o, comunque, ogni eventuale comportamento non conforme agli obblighi assunti con la stipula del PSP.

5. Destinatari

1. I requisiti generali che i destinatari dell'intervento Capitale Lavoro devono possedere sono:

- essere disoccupati alla data di presentazione della candidatura;
- essere residenti in Basilicata; l'Avviso/i definirà/anno l'eventuale durata minima della residenza nel territorio regionale, o prevedere tale requisito il possesso al solo momento della presentazione della domanda.

Negli specifici Avvisi Pubblici, inoltre, potranno essere individuate tipologie di soggetti tra quelli a più alto rischio di esclusione dal mercato del lavoro, sulla base dei dati rilevati a livello regionale, tenuto conto dell'analisi di contesto del PO FSE Basilicata 2014/2020, individuando i potenziali destinatari delle azioni di Capitale Lavoro, tra i soggetti:

- disoccupati di lunga durata;
- donne; si rileva che le più sofferenti, in raffronto alla popolazione maschile, sono quelle con titolo di studio medio-elevato.
- Inattivi; anche in tal caso la popolazione femminile risulta quella più colpita.

I destinatari sono divisi per fascia di intensità di aiuto in relazione alle loro difficoltà di collocazione nel mercato del lavoro, tenuto conto dell'età, genere, posizione nel mercato del lavoro e livello di istruzione, e scelgono gli interventi in base alle proprie esigenze all'interno di una molteplicità di servizi di formazione e lavoro, incentivi ed altri interventi personalizzati.

Ogni Fascia di aiuto ha un massimale complessivo a disposizione commisurato al livello di bisogno.

I servizi attivabili dai destinatari attraverso l'utilizzo del budget riconosciuto comprendono:

- l'orientamento specialistico,
- la formazione,
- l'accompagnamento al lavoro,
- altri percorsi personalizzati.

Sono previsti, inoltre, incentivi finalizzati alla promozione dell'occupazione in forma subordinata o autonoma.

2. I destinatari individuati dall'Avviso/i potranno presentare la propria candidatura mediante procedura on line accessibile dal sito Cliclavoro Basilicata secondo le modalità e termini definiti dall'Avviso stesso che stabilirà nel dettaglio tutta la documentazione occorrente per la candidatura.

3. L'Avviso/i (a sportello) dovrà prevedere l'istituzione di una Graduatoria che tenga conto dell'ordine di arrivo delle candidature. La rinuncia a stipulare il "Capitale Lavoro" da parte di un soggetto inserito utilmente in graduatoria, comporterà l'esclusione dello stesso e determinerà lo scorrimento della relativa graduatoria.

	“CAPITALE LAVORO” LINEE GUIDA	
--	--	--

4. In caso di conclusione della fruizione del Capitale Lavoro senza conseguimento di esito positivo, il destinatario potrà ripresentare domanda di finanziamento per il numero massimo di interventi quantificato/i dall'Avviso/i.

6. Azioni

L'intervento prevede diverse tipologie di percorsi di accompagnamento finalizzati all'inserimento lavorativo dei destinatari, da affidare all'operatore autorizzato, per l'erogazione di servizi per il lavoro, in complementarietà con il Sistema pubblico regionale dei Servizi per l'impiego. In particolare:

- al Servizio pubblico è affidato il ruolo di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi ricadenti sul soggetto attuatore e sul destinatario, nonché di monitoraggio strutturato per la messa a punto di un sistema di premialità per gli operatori più efficaci;
- gli operatori privati saranno coinvolti per l'erogazione dei servizi affidati con provvedimento della Regione e l'individuazione delle proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo e delle opportunità occupazionali.

L'Avviso/i pubblico/i definirà nel dettaglio il ruolo di vigilanza e controllo del Servizio pubblico, in considerazione delle funzioni da svolgere e farà riferimento esplicito ad un sistema di monitoraggio, utile alla attribuzione di premialità per gli operatori più efficaci. Tale sistema di monitoraggio ha come obiettivo di mettere la Regione in condizione, nelle edizioni successive dell'Avviso, di poter strutturare un sistema regionale di operatori qualificati ed efficienti, anche considerando l'impatto e la sostenibilità di un simile sistema e la presenza a livello regionale di una strumentazione atta a supportarlo.

Le attività di competenza dei soggetti attuatori si possono articolare in diversi percorsi, in base al livello di collocabilità della persona.

Nelle schede che segue si sono ipotizzate a titolo esemplificativo misure e azioni atte ad articolare i percorsi personalizzati. Si tratta di indicazioni orientative, che potranno essere ulteriormente modificate e specificate nell'Avviso/i.

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	----------------------------------	--

L'articolazione dei percorsi è la seguente:

SVANTAGGIO BASSO E MEDIO				
MODALITA' REMUNERAZIONE	SERVIZI E MISURE PER IL PERCORSO PERSONALIZZATO	DURATA	PARAMETRO DI COSTO	COSTO
A PROCESSO	Orientamento specialistico o di II livello	Fino a 2 h	U.C.S	Definito dall'A.P.
A RISULTATO	Accompagnamento al lavoro	Variabile in base all'esito		
	Formazione finalizzata all'inserimento lavorativo	50-200 hh		
	Misure per la rimozione delle barriere all'occupabilità	Azioni mirate all'adozione di forme flessibili di organizzazione del lavoro		
	Bonus occupazionale			
	Bonus autoimpiego			
Misure e servizi per bisogni di tipo specialistico (es ICF; presa in carico multiprofessionale finalizzata all'inclusione)	Voucher per il soddisfacimento di bisogni di tipo specialistico Voucher di conciliazione		Definito dall'A.P.	

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	----------------------------------	--

SVANTAGGIO ALTO e MOLTO ALTO					
MODALITA' REMUNERAZIONE	SERVIZI E MISURE PER IL PERCORSO PERSONALIZZATO	DURATA	PARAMETRO DI COSTO	COSTO	
A PROCESSO	Orientamento specialistico o di II livello	Fino a 4 h	U.C.S	Definito dall'A.P.	
A RISULTATO	Accompagnamento al lavoro	Variabile in base all'esito			
	Formazione finalizzata all'inserimento lavorativo	50-200 hh			
	Altre misure	Azioni mirate all'adozione di forme flessibili di organizzazione del lavoro	Definito dall'A.P.		
		Incentivo per adozione di forme flessibili di organizzazione del lavoro a favore del datore di lavoro			
		Azioni finalizzate al supporto per l'adattamento ragionevole dell'ambiente di lavoro			
		Incentivo per adattamenti ragionevoli ambiente di lavoro			
		Servizi e somministrazione di misure di sostegno situazioni di bisogno e fragilità			
	Bonus occupazionale	Definito dall'A.P.			
	Bonus autoimpiego				
	Misure e servizi per bisogni di tipo specialistico (es ICF; presa in carico multiprofessionale finalizzata all'inclusione)			Voucher per il soddisfacimento di bisogni di tipo specialistico	
	Voucher di conciliazione	Definito dall'A.P.			

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	--	--

7. Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il modello Capitale Lavoro rappresenta la forma di remunerazione del servizio, a carico della Regione ed è proporzionato alla difficoltà di collocamento, configurandosi come corrispettivo per l'attività di assistenza intensiva prestata dall'operatore accreditato.

2. Le misure previste da Capitale Lavoro saranno erogate, ad eccezione della parte riconosciuta a processo, esclusivamente in caso di raggiungimento del risultato come definito nell'Avviso/i, sulla base del profilo attribuito al destinatario e alle tipologie e durata del contratto.

3. Capitale Lavoro si compone di due parti:

Remunerazione a processo: la parte di remunerazione a processo è corrisposta il servizio di orientamento specialistico e di bilancio delle competenze.

Remunerazione a risultato: la parte variabile dipende dal raggiungimento del risultato specifico per la distinta azione. Il valore dipende anche dalla fascia di profilazione.

L'Avviso/i dovrà prevedere una composizione del Capitale Lavoro con una parte dei servizi remunerati a processo e una parte a risultato.

L'Avviso opererà la scelta di ridurre al minimo la remunerazione a processo, valorizzando invece la quota parte a risultato.

In particolare,

Remunerazione a processo:

La parte di remunerazione a processo è corrisposta indipendentemente dal raggiungimento del risultato occupazionale. La sua remunerabilità è verificata dalla Regione in ragione della corrispondenza tra le attività svolte e la documentazione prodotta dal soggetto accreditato a dimostrazione delle attività svolte, sulla base dei format appositamente predisposti e approvati dalla Regione.

Remunerazione a risultato:

La parte variabile del voucher sarà remunerata secondo le modalità mutate dal programma GARANZIA GIOVANI secondo i valori definiti nello specifico Avviso/i Pubblico/i.

7.1 Presa in carico e profilazione

La Regione rende operativa per l'attuazione di Capitale Lavoro una piattaforma applicativa multicanale che dialogherà in termini applicativi con operatori, cittadini e imprese del territorio lucano. I servizi on line resi disponibili nella nuova piattaforma informativa consentiranno agli Operatori di:

- Attivare il progetto;
- Profilare il destinatario della politica attiva;
- Attuare il progetto: definire il Patto di servizio personalizzato e inviare la domanda di finanziamento

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	--	--

- Rendicontare il progetto: comunicare i servizi erogati e richiedere il pagamento degli stessi in cooperazione applicativa con il sistema informativo SIRFO.

Il "Destinatario", in possesso dei requisiti per l'accesso alle misure di Capitale Lavoro, si rivolgerà all'operatore accreditato. L'elenco degli operatori autorizzati ad operare per l'attuazione dell'intervento sarà disponibile sul sito lavoro della Regione Basilicata o sull'interfaccia del nuovo sistema informativo.

L'operatore accreditato potrà inserire nella nuova piattaforma, in aggiunta ai dati anagrafici, i dati di profilazione del destinatario (stato occupazionale/distanza dal mercato del lavoro, titolo di studio, genere, età) e il sistema elaborerà automaticamente i dati inseriti dall'operatore autorizzato e verificherà che il destinatario risponda ai criteri individuati dall'Avviso/i, ed effettuerà in automatico le seguenti attività:

- calcolerà la fascia d'intensità d'aiuto;
- renderà disponibili i servizi che possono essere attivati;
- visualizzerà la situazione complessiva del cittadino rispetto alle politiche erogate tramite il dispositivo Capitale Lavoro.

L'assegnazione e l'appartenenza ad una delle fasce di intensità d'aiuto verrà determinata in automatico dal sistema informativo. La suddivisione delle fasce di aiuto è di seguito riepilogata e in linea con gli standard di gestione del programma Garanzia Giovani:

- Fascia 1. Intensità di aiuto bassa: persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- Fascia 2. Intensità di aiuto media: persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- Fascia 3. Intensità di aiuto alta: persone che necessitano di servizi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- Fascia 4. Altro aiuto: persone che necessitano di servizi per il mantenimento della posizione nel Mercato del Lavoro (occupati).

Per l'attuazione degli interventi previsti da Capitale Lavoro risulta fondamentale la definizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), che individua tempi e modi di mantenimento degli accordi presi tra destinatario e operatore autorizzato e Regione, in coerenza con gli indirizzi e le previsioni definite dal D.Lgs. n. 150/2015 e in una logica di integrazione e complementarietà con il modello Capitale Lavoro.

Nell'ambito della definizione del percorso, ripreso nel modello di patto di servizio, il "Destinatario" degli interventi, a seconda della fascia di intensità d'aiuto cui accede, avrà a disposizione uno specifico budget, entro i limiti del quale concorda con l'operatore i servizi funzionali alle proprie esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione.

L'operatore, attraverso la piattaforma, definisce con la persona interessata il PSP dei servizi di formazione e lavoro, selezionati dalla sezione "Offerta dei servizi al Lavoro" e/o "Offerta Formativa" del sistema informativo.

Il valore massimo del budget sarà dato dalla somma dei massimali definiti per fascia ed aree di servizio, in base alle unità di costi standard già impiegati nell'ambito del programma Garanzia Giovani e recepiti dalla Regione.

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	--	--

Il "Destinatario" può modificare o integrare il PSP con l'aiuto dell'operatore che l'ha presa in carico, nel rispetto del budget a disposizione per fascia e per area. In tal caso, l'operatore che ha preso in carico il "Destinatario", può rinunciare al budget ("capitale") riconosciuto prima della sua scadenza naturale e attivare, successivamente, un nuovo capitale, ripartendo dalla fascia d'aiuto corrispondente alle sue caratteristiche in quel momento. Il nuovo "capitale" può includere solo i servizi ripetibili o che non sono stati fruiti in passato, al netto del valore dei servizi già fruiti nel "capitale" cui si è rinunciato.

In fase d'attuazione del Capitale Lavoro, la Regione assegna e rende visibile sulla piattaforma agli operatori accreditati per i servizi al lavoro una soglia massima di spesa.

La determinazione delle soglie massime avverrà in più fasi, ovvero:

1. Assegnazione iniziale del budget. All'avvio del sistema ogni operatore accreditato nell'ambito di Capitale Lavoro ha a disposizione un budget, inteso come soglia massima di spesa, all'interno della quale può attivare le misure previste.

La soglia massima non costituirà assegnazione formale di risorse e sarà valida dall'avvio dell'iniziativa fino al momento della redistribuzione delle risorse di cui al punto successivo. L'operatore autorizzato prenderà in carico i "Destinatari" fino al raggiungimento della quota assegnata; monitorerà l'andamento della propria soglia attraverso un contatore sul sistema informativo. Ogni misura avviata scalerà l'importo dal contatore, l'importo che viene scalato corrisponde a quello richiesto nel Patto di Servizio Personalizzato. In caso di cancellazione dall'elenco dei soggetti autorizzati ad operare nell'ambito di Capitale Lavoro sarà inibita la possibilità all'operatore di accedere al budget e di attivare nuove misure; in ogni caso, l'operatore assicurerà la conclusione delle misure avviate a garanzia della scelta dell'utente.

Quanto sopra descritto fornisce la descrizione di massima del flusso procedurale per la presa in carico del destinatario e per la gestione informatizzata sul sistema informativo. Il flusso attribuisce ai Centri per l'Impiego e ai Soggetti autorizzati ad operare una suddivisione dei ruoli operativi in linea con quanto già sperimentato nell'attuazione del programma GARANZIA GIOVANI ed, in coerenza con l'attribuzione in via esclusiva ai Centri per l'Impiego, operata ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 delle attività di profilazione e stipula del PSP.

3. Obblighi del destinatario

1. Il modello Capitale Lavoro si fonda sul principio di comportamenti proattivi del soggetto nella partecipazione alle attività proposte e nell'accettazione di offerte di lavoro congrue, secondo quanto stabilito dall'Avviso/i. Al momento della sottoscrizione del PSP, il "Destinatario" si impegna ad accettare le offerte di lavoro che gli verranno rivolte per il tramite dell'operatore accreditato, che rientrino nel novero di quelle cui la persona può ragionevolmente aspirare, tenuto conto delle possibilità offerte dal mercato del lavoro. Al momento della sottoscrizione del Capitale Lavoro, il "Destinatario" si impegna a partecipare a tutte le attività promosse e proposte.

2. Il "Destinatario" è obbligato a partecipare ad ogni azione utile all'inserimento/ reinserimento professionale proposta dall'operatore accreditato. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli appuntamenti fissati, alle attività previste dal PDSP determinano la decadenza dal Capitale Lavoro. In particolare, fatto salvo il criterio di ragionevolezza, il "Destinatario" decade da ogni beneficio connesso al Capitale Lavoro nel caso in cui:

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	--	--

- a) non si presenti senza giustificato motivo alle convocazioni degli operatori del sistema pubblico-privato, coinvolto nel procedimento;
 - b) rifiuti di partecipare ai percorsi di inserimento proposti dall'operatore accreditato senza giustificato motivo;
 - c) determini con comportamenti espressi o concludenti il fallimento del proprio percorso di inserimento lavorativo;
3. L'operatore accreditato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione e al Cpl competente ogni inadempimento del "Destinatario", al fine di consentire l'adozione di ogni atto conseguente.

9. Ipotesi di sospensione

1. Il Capitale Lavoro può essere sospeso nel caso di documentato grave impedimento del "Destinatario". Le fattispecie di grave inadempimento saranno opportunamente individuati nell'Avviso/i pubblico/i. In quest'ultimo caso, se la sospensione si protrae per oltre 6 mesi, il PDSP si intende risolto, ferma restando la possibilità per il "Destinatario" di riattivarne uno nuovo, non appena cessate le cause dell'impedimento.

2. Il Capitale Lavoro può, altresì, essere sospeso per tutta la durata della frequenza da parte del "Destinatario" a corsi non finanziati con risorse pubbliche di qualificazione e riqualificazione professionale o nelle ipotesi in cui il destinatario sia assunto con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi.

10. Parametri di costo e disciplina di riferimento

1. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nell'Avviso/i, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel Regolamento (UE) n. 1304/2013. Per l'attuazione del Capitale Lavoro la Regione, di concerto con l'AdG del PO FSE Basilicata 2014/2020, sulla base di quanto prescritto dai Regolamenti UE, nonché della natura dell'operazione da cofinanziare, ha scelto di utilizzare quale strumento di semplificazione dei costi quanto stabilito dall'art. 67, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (costi standard) e dell'art. 14, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013.

2. Si assumono, per il rispetto delle condizioni previste dall'art. 67 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, quanto previsto dalla lett. i), secondo i termini definiti ed illustrati nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi Fondi Strutturali e di Investimento Europei" (EGISIF14-0017).

11. Atto Unilaterale di Impegno

1. Ai fini della regolazione dei rapporti tra la Regione e i soggetti beneficiari interessati, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la sottoscrizione per accettazione di Atto Unilaterale di Impegno, il cui schema viene approvato in uno con l'Avviso Pubblico.

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	--	--

12. Rendicontazione

1. I parametri di costo standard vengono utilizzati per la determinazione del contributo pubblico a valere sul POR FSE Basilicata 2014/2020, in relazione all'attività progettata e realizzata dal soggetto beneficiario e quindi per la determinazione del contributo effettivamente riconoscibile a consuntivo, in relazione ai risultati conseguiti. Il rimborso da erogare all'operatore accreditato è calcolato, quindi, sulla base delle attività svolte e dei risultati ottenuti e non sui costi effettivamente sostenuti.

2. Ai fini della rendicontazione, le quantità di ore di realizzate o i risultati occupazionali raggiunti dovranno essere certificati dal beneficiario, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai Regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE Basilicata. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare le quantità o i risultati dichiarati dal beneficiario, ossia per attestare che le attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati. Il rimborso concesso, calcolato e riconosciuto in base all'applicazione dei costi standard, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento. In conseguenza all'adozione dei costi standard, ai fini della quantificazione del rimborso a consuntivo, i costi sostenuti dal soggetto attuatore per realizzare quanto previsto dalle Disposizioni attuative del Capitale Lavoro, non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività, e dal raggiungimento dei valori obiettivo previsti.

3. La consuntivazione delle attività realizzate avviene a conclusione dell'operazione dietro presentazione di apposita "domanda di pagamento" da parte dell'operatore accreditato. La domanda di pagamento, secondo lo schema definito dalla Regione Regionale, contiene la documentazione precisata nell'Avviso Pubblico.

Con la domanda di pagamento, il soggetto erogatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

12.1. Controlli

1. Dal momento che il contributo è calcolato in base a costi standard definiti in base ai risultati, gli stessi elementi caratteristici dell'operazione, precedentemente delineati, dovranno essere certificati dal soggetto attuatore, giustificati ed archiviati tramite apposita documentazione, in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE Basilicata 2014/2020. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le verifiche pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie verso aspetti tecnici sugli output prodotti dalle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.

2. Il rimborso concesso, calcolato e riconosciuto in base all'applicazione delle UCS sopra determinate è ritenuto spesa effettivamente sostenuta; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività, e dal raggiungimento degli obiettivi previsti. Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti saranno oggetto di una sistematica azione di

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	--	--

verifica e controllo da parte della Regione, eventualmente anche tramite i C.p.l., secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento.

2. Il soggetto attuatore dovrà inviare tale documentazione in copia conforme all'originale per le fasi di rendicontazione previste e conservare agli atti tutta la documentazione richiesta per le fasi di controllo.

La Regione Basilicata, conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE Basilicata e tenuto conto delle specificità dell'operazione Capitale Lavoro, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e per procedere al rimborso delle domande di pagamento, prevede di svolgere i seguenti controlli:

- controlli documentali, volti ad accertare la conformità della domanda di pagamento e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dalle Disposizioni attuative del Capitale Lavoro e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato, attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
- verifiche in loco, mirate a verificare l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio, in fase di realizzazione e/o a conclusione delle azioni su base campionaria.

3. I soggetti beneficiari coinvolti nell'attuazione dell'operazione Capitale Lavoro, sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse. La Regione si riserva la facoltà di chiedere all'operatore accreditato ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione. In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa UE, nazionale e regionale di riferimento, valida per il sistema di gestione e controllo del POR FSE Basilicata.

13. Informazione e pubblicità

Pubblicazione elenco beneficiari

I beneficiari, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (cioè gli organismi pubblici o privati responsabili dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del medesimo articolo, l'organismo che riceve l'aiuto), sono informati del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 e che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013. (rif. Punto 3.2.1 allegato XII Reg. UE n. 1303/2013)

Informazione ai destinatari

I beneficiari sono tenuti ad informare i destinatari delle operazioni del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020.

Poster

	"CAPITALE LAVORO" LINEE GUIDA	
--	--	--

I beneficiari, come individuati al punto precedente, devono esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico come l'area di ingresso di un edificio, un poster (in formato minimo A3) con le informazioni sul progetto che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea. Tale poster dovrà contenere oltre all'emblema dell'UE, al riferimento all'Unione Europea ed al Fondo Sociale Europeo, i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020 secondo le indicazioni riportate nella DGR n. 621 del 14-5-2015 e nei Reg. 1303/2013 e 821/2014. (rif. Punto 2.2. comma 2. lett. b) all. XII Reg. UE n. 1303/2013 – Art. 4 Reg. UE n. 821 del 28/7/2014 – DGR n. 621 del 14.5.2015)

Eventuale documentazione di rendicontazione

Sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del contributo dovranno essere riportati l'emblema dell'Unione europea, il riferimento all'Unione Europea ed al Fondo Sociale Europeo, i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020, secondo le indicazioni di cui al punto precedente. Gli atti ed i regolamenti citati sono disponibili sul sito www.fse.basilicata.it alla sezione Programmazione 2014-2020.

14. Verifica periodica

1. La Regione verifica l'andamento delle risorse in tempo reale, accedendo al cruscotto regionale integrato con i nuovi operatori e nuovi servizi erogati. Ad esito delle verifiche, gli uffici competenti della Regione, mediante il nuovo servizio informativo, procederanno alla riassegnazione delle risorse residue disponibili tra gli operatori presenti in elenco ed operativi, proporzionalmente alla capacità di ricollocazione le economie disponibili, attraverso un'apposita metodologia di valutazione delle performance che terrà conto dei risultati conseguiti da ciascun operatore.

2. Nel caso siano disponibili risorse aggiuntive, gli uffici regionali competenti procederanno alla ridefinizione e contestuale riassegnazione di una nuova soglia massima per ciascun operatore, in base ai medesimi criteri definiti per la prima assegnazione, sui dati riferiti ai percorsi finanziati con "Capitale Lavoro", conclusi e rendicontati dall'avvio.

3. Il soggetto beneficiario si impegna a fornire tutte le informazioni quali quantitative richieste dalla Regione Basilicata in ordine ai servizi svolti, attraverso compilazione di questionari e report finalizzati a consentire alla Regione di assicurare la valutazione dell'andamento dell'intervento presso gli Organismi comunitari e nazionali.


15. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive


1. Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Basilicata, secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca dell'approvazione delle istanze, qualora dai controlli effettuati, ai sensi del DPR 445/2000, emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

16. Assegno di ricollocazione - Rinvio

La presente misura è da intendersi come complementare e non sostitutiva dell'Assegno di ricollocazione di cui all'art. 23, c. 1 del D.lgs. n. 150/2015. Per quanto concerne le modalità operative di applicazione dell'Assegno di ricollocazione e il coinvolgimento dei soggetti abilitati ad operare con questo strumento - ai sensi dell'art. 12 lett. e) del medesimo decreto - si rimanda alla definizione delle relative procedure da parte dell'ANPAL.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO 

IL PRESIDENTE 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 9.11.2016
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

